

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5353 del 09/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ANDOLFI CIRO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Palazzone n. 98. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 610-612.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5559 del 09/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ANDOLFI CIRO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Palazzone n. 98. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 610-612.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 08/05/2017, acquisita ai Prot. Com.li 7904-7922-8210 e da Arpae al PGFC/2017/7326 del 12/05/2017, dall'**Impresa Individuale ANDOLFI CIRO** nella persona di Zonta Marco in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Palazzone n. 98, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 610-612, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 22/05/2017 la Ditta ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8010;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 9712 del 06/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8563, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 04/08/2017 e 25/08/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 13758 e 14684 e da Arpae ai PGFC/2017/12467-12735;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15705 del 14/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13582, il Responsabile del V Settore Edilizia ed Urbanistica - Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista la documentazione relativa all'impatto acustico, pervenuta al SUAP del Comune di Bertinoro, nell'ambito della documentazione presentata dalla ditta ad integrazione all'Istanza di AUA, acquisita al protocollo Com.le 8966 del 23.05.2017, costituita dal documento "Valutazione di impatto acustico" a firma del TCA dott.ssa Daniela Baldacci, datata 24 aprile 2017; Dato atto che la documentazione presentata dalla ditta è stata trasmessa ad Arpae, Servizio Territoriale Distretto di Forlì, dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. n. 9126 del 25.05.2017; Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 9281 del 26.05.2017; Visto il parere di Arpae, prot. Arpae PGFC/2017/13132 del 05.09.2017, acquisito al protocollo Comunale n. 15240 del 05.09.2017; Preso atto delle "Conclusioni" del parere Arpae prot. PGFC/2017/0013132, che di seguito si riportano: "Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività, nei modi e condizioni descritte dal TCA nella relazione presentata. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, alla gestione degli stessi, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge." si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. Qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, alla gestione degli stessi, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge." ;*

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta ANDOLFI CIRO emesso in data 06/09/2017;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/09/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- iscrizione n. 501 del 22.01.2013, Prot. Prov.le n. 7074/2013, variazione del 11/03/2015, Prot. Prov.le n. 25108/2015 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **Impresa Individuale ANDOLFI CIRO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luana Francisconi ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale ANDOLFI CIRO** (P.IVA 01842560409) con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Palazzone n. 98, per **l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 610-612.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Luana Francisconi, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 08.05.2017, e acquisita al protocollo di Arpae PGFC n. 7326 del 12.05.2017, e sue successive integrazioni, della ditta **ANDOLFI CIRO** con impianto in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 610-612, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13);

Dato atto che con la domanda in oggetto la ditta comunica l'avvio delle operazioni di messa in riserva di nuove tipologie di rifiuti con contestuale riorganizzazione del lay-out dell'impianto e dei quantitativi di rifiuti gestiti con una diminuzione dei quantitativi annuali complessivamente gestiti da 59.900 t a 44.750 t;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 13582 del 14.09.2017 con cui il Comune di Bertinoro comunica che *"l'area in oggetto è classificata come "Ambito specializzato per attività produttive A13.2.2" e quindi soggette alle prescrizioni indicate all'art. 3 D4 delle NTA del RUE. L'attività in oggetto risulta compatibile con gli strumenti urbanistico-edilizi vigenti"*;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto.

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC n. 12735 del 28.08.2017 denominato "Planimetria Generale", datata 24.08.2017, a firma del geom. Bassi Andrea e del titolare della ditta.

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **ANDOLFI CIRO**, con sede legale in Comune di **Cesenatico – Via Palazzone n. 98**, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Bertinoro (FC) – Via Nuova n. 610-612**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
2.1 – Imballaggi, vetro di scarto	150107, 170202, 191205, 200102, 160120, 101112	R13	65	39.400	---
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 170405, 200140	R13	15	250	---

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 200140	R13	15	250	---
3.3 – Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio	150104, 191203, 150105, 150106	R13	25	4.800	---
11.11 – Oli esausti vegetali ed animali	020304, 200125	R13	4	50	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) I rifiuti gestiti dalla ditta **ANDOLFI CIRO** non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso soggette all'applicazione del D.Lgs. 209/03;
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 7) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpaie i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.